

COMUNE DI AMATRICE
(Provincia di Rieti)



Reg. n° _____ del ___ / ___ / 2018

Prot. gen. n° 4465 del 10 / 10 / 2018

Ordinanza n. **329** del **04/10/2018**

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale n. 215 del 22.06.2018 ad oggetto: “demolizione totale e rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice, frazione Aleggja, al foglio 22, p.lla 35”.

IL SINDACO FACENTE FUNZIONE

CONSIDERATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

ATTESO che i terremoti del 24 agosto 2016, del 30 ottobre 2016 e quello del 18 gennaio 2017 hanno prodotto ingenti crolli ed interruzioni della viabilità su tutte le strade che raggiungono Amatrice, lasciando le vie di comunicazione ingombre da macerie e detriti in numerosi punti ed isolando alcune popolate frazioni;

TENUTO CONTO che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;

RICHIAMATA l'Ordinanza n.1 del 24.08.2016 di delimitazione della “Zona Rossa”;

RICHIAMATA l'Ordinanza n. 30 del 01.09.2016 d'interdizione delle zone rosse dei centri storici e degli abitati del Capoluogo e delle Frazioni;

ATTESO che sono in atto i sopralluoghi sui fabbricati posti all'interno delle Zone Rosse con l'obiettivo di addivenire al ridimensionamento della perimetrazione delle stesse e all'apertura della viabilità attualmente inutilizzabile;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di provvedere all'immediata riapertura della viabilità esistente e alla creazione di passaggi per il transito dei mezzi di soccorso e l'incolumità dei soccorritori;

DATO ATTO CHE il fine che si intende perseguire è finalizzato alla salvaguardia della pubblica incolumità, secondo le seguenti priorità:

- il recupero della transitabilità e/o fruibilità dei centri abitati e delle infrastrutture varie;
- il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici necessari per assicurare l'assistenza alla popolazione (acqua, luce, gas, telefonia), mediante la salvaguardia dei relativi impianti, reti ed altre strutture e infrastrutture;
- il superamento delle condizioni che hanno prodotto esito di inagibilità di edifici di tipo “F” sulla base delle schede AEDES;

VISTA la scheda di valutazione n. 3 del GTS riunitosi in data 07/05/2018 che, pur non allegata al presente provvedimento, ne costituisce sua parte integrante e sostanziale, dalla quale si rileva, per il manufatto in oggetto: *“Trattasi di edificio residenziale isolato caratterizzato da n.3 piani fuori terra, incombenente direttamente sulla strada comunale e presenta strutture portanti verticali in muratura di blocchi in pietra arenaria e tetto in legno. Il manufatto presenta un severo e diffuso quadro fessurativo con cinematismi di ribaltamento della facciata in atto. Atteso il grave stato di danno si*

propone la demolizione totale del manufatto con relativa rimozione delle macerie. PRESCRIZIONI GENERALI – Nei casi in cui si propone la mera rimozione delle macerie, si deve intendere che l'intervento dovrà contemplare la demolizione di porzione di muratura residuali nonché la frantumazione con riduzione volumetrica di macroelementi strutturali. Attesa la presenza su numerosi fabbricati di elementi lapidei di pregio, quali cantonali in pietra arenaria squadrati e lavorati, conci dei portali e delle finestre in blocchi di pietra arenaria squadrata e ringhiere di ferro battuto, si prescrive la preservazione di tali elementi per la relativa salvaguardia e conservazione”;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 215 del 22.06.2018 con la quale si è disposta la demolizione totale e la rimozione macerie del fabbricato pericolante sito in Amatrice, frazione Aleggja, identificati al N.C.E.U. al foglio 22, p.lla 35.

VISTA la comunicazione dell'Arch. Flavia Irene Rodio, acquisita al protocollo comunale in data 03.08.2018 con n.10941, relativamente all'immobile censito al catasto del Comune di Amatrice (RI) al foglio 22, p.lla 35 sub 1, per cui si richiede la revoca del provvedimento di demolizione disposta con ordinanza n. 215 del 22.06.2018;

DATO ATTO CHE dalla comunicazione in questione si evidenzia, in riferimento alla p.lla 35 sub 1, “..... *che l'immobile è ubicato in una posizione tale che non può interferire in alcun modo con la viabilità di transito o la carrabilità di soccorso, che l'immobile, essendo isolato, non può danneggiare fabbricati vicini o ingombrare strade di pubblico transito, ... che le reti di servizio in zona risultano funzionanti e che in ogni caso non interferiscono con la situazione attuale del fabbricato in oggetto, ... che l'immobile è sottoposto a vincolo paesaggistico dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio, art. 36 comma 1, ... che per tale fabbricato è stata presentata il 31 dicembre 2017 istanza n. pratica 2154 e il 05/06/2018 istanza n. prot. 0333746 ... ai sensi dell'Ordinanza n.19 del 07/04/2017 e s.m.i. e Ordinanza n.29 del19/06/2017 e s.m.i., che è stato depositato il progetto di consolidamento e miglioramento sismico dell'immobile presso l'Ufficio per la Ricostruzione di Rieti con istanza n. 2154 del 31.12.2017, ... che si è in attesa dell'approvazione di tale intervento per cantierizzare l'opera, ... che attraverso tali interventi di consolidamento e miglioramento sismico vengono rimosse le cause scaturenti della proposta del GTS di demolizione totale”;*

VERIFICATA l'opportunità di accoglimento della richiesta in questione;

RITENUTO dover ricorrere all'istituto della revoca del provvedimento di demolizione dell'edificio pericolante in parola, e in particolare del fabbricato sito nella frazione Aleggja, identificato al NCEU al foglio 22, p.lla 35, al fine di operare una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 24 agosto 2016, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286 rep. n. 2600 del 24 agosto 2016 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che la gravità dell'evento e del suo impatto non rendono possibile l'applicazione di procedure ordinarie;

COMPARATI i diritti e gli interessi individuabili nella fattispecie, e ritenendo assolutamente prevalente la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata;

TENUTO CONTO delle deroghe agli obblighi di comunicazione, di cui agli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 previste dall'art. 5 comma 1 dell'OCDPC n. 388 del 26 agosto 2016;

TENUTO CONTO delle precisazioni contenute nella circolare DPC prot. n. UC/TERAG16/0053796 del 13.10.2016, a tenore delle quali qualora i Sindaci, in situazione di grave pericolo per la pubblica incolumità, adottino misure di messa in sicurezza senza la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai proprietari, “*il diritto del proprietario dell'immobile alla preventiva conoscenza di provvedimenti potenzialmente pregiudizievoli per la propria sfera giuridica soggettiva conosce necessariamente una limitazione in ragione del prevalente interesse pubblico*”;

TENUTO CONTO dell'allegato alla Legge 7 aprile 2017, n. 45 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 8 del 9 febbraio 2017, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", in cui all'art.1, comma 2-septies è stabilito che *"La notificazione e la comunicazione delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata, di cui all'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto e' depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati"*;

CONSIDERATO pertanto di procedere alla notifica del presente provvedimento ai proprietari dell'immobile il prima possibile;

VISTA l'Ordinanza n° 388 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: *"primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*;

VISTA l'Ordinanza n° 391 del 26.08.2016 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;

VISTA l'Ordinanza n° 393 del 13.09.2016 recante *"ulteriori interventi urgenti di protezione civile per l'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016"*, ed in particolare:

- L'art. 5, in rubrica *"Interventi di messa in sicurezza dei beni culturali mobili e immobili"*
- L'art. 6, in rubrica *"Contromisure tecniche urgenti sui manufatti edilizi per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino dei servizi essenziali"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0047429 del 15.09.2016 recante *"attivazione dei Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) presso i Centri di Coordinamento Regionale provvisori"*;

VISTA la nota della DICOMAC prot. UC/TERAG16/0048130 del 19.09.2016 recante *"diramazione delle procedure per il funzionamento dei gruppi tecnici di sostegno (GTS) nella messa in sicurezza temporanea post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali"*;

VISTA la nota del Soggetto Attuatore prot. E. n. 49617 del 24.09.2016 ad oggetto: *"Sisma Centro Italia 24 agosto 2016. Procedura per il funzionamento dei Gruppi Tecnici di Sostegno nella messa in sicurezza post-sismica di manufatti edilizi ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità, della riduzione del rischio e del ripristino dei servizi essenziali. Precisazioni e chiarimenti"*;

VISTO l'articolo 50, comma 5 e l'articolo 54, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sui provvedimenti contingibili ed urgenti;

VISTO l'articolo 16 del D.P.R. 6.2.1981 n. 66;

ATTESO che l'urgenza è tale da non consentire l'indugio richiesto per avvisare il Prefetto, al quale tuttavia sarà data tempestiva comunicazione del presente provvedimento;

ORDINA

la **premessa** forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui s'intende integralmente riportata;

di **rettificare** la propria Ordinanza n. 215 del 22.06.2018 nel senso di disporre la revoca in autotutela all'ordine di demolizione e **rimozione macerie** avverso la porzione di fabbricato sito nella frazione Aleggia, distinto nel NCEU al foglio 22, particelle n.35, per le motivazioni riportate in premessa;

DISPONE

che copia della presente ordinanza sia notificata e trasmessa:

- alla Regione Lazio, Soggetto Attuatore;
- al COI;
- alla Struttura di Missione "Sisma Centro Italia";
- ai Vigili del Fuoco presenti al COC;
- al Comando di P.M. del Comune di Amatrice;
- alla Prefettura di Rieti;
- ai Carabinieri;
- alla Provincia di Rieti
- alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti;

ciascuno per le proprie competenze. Si avverte che, in caso di inottemperanza, verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge, senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente è ammissibile:

- ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

DISPONE

la notifica della presente ordinanza per pubblici proclami ai sensi dell'art.1, comma 2-septies, di cui all'allegato della Legge 7 aprile 2017, n. 45, integralmente sopra riportato.

Amatrice, lì 05/10/2018

